

**REVISIONE REGOLAMENTO MERCATI  
ESITO DELLE CONSULTAZIONI**

**10/07/2002**

Il 18 marzo 2002 è stato diffuso alle Associazioni di categoria ed agli operatori del mercato il documento di consultazione contenente modifiche al regolamento mercati.

A conclusione della fase di consultazione sono pervenute le osservazioni della Monte Titoli s.p.a., dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni, dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'Assogestioni e della Borsa Italiana s.p.a..

Nel documento che segue si dà conto delle osservazioni pervenute e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione.

Per facilitarne la lettura, il documento è stato suddiviso in due parti: nella prima è riprodotto il testo delle norme rese note per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato; nella seconda parte sono illustrate le ulteriori modifiche apportate anche su indicazione dei soggetti consultati.

Per completezza di documentazione si riporta il testo integrale degli articoli del regolamento con evidenza delle modifiche apportate con delibera n. 13659 del 10 luglio 2002 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

\* \* \*

**PARTE I**

**I.1 Gestione accentrata**

Art. 34  
(Rilascio di certificazioni)

1. Entro ~~cinque giorni dalla~~ **il secondo giorno lavorativo successivo alla** data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari.

(... *omissis*...)

**OSSERVAZIONI**

Dalla consultazione è emersa l'esigenza di elevare il termine proposto per il rilascio delle certificazioni da due a tre giorni lavorativi. Ciò sulla base della constatazione che un periodo di due giorni lavorativi può risultare incompatibile con i tempi tecnici di inoltro della richiesta, da parte dello sportello, all'ufficio (centrale) incaricato del rilascio della certificazione.

**CONSIDERAZIONI**

La proposta è stata accolta in quanto comunque compatibile con la finalità di ridurre i tempi per il rilascio delle certificazioni.

Di seguito si riporta il testo nella versione definitiva approvata.

Art. 34  
(Rilascio delle certificazioni)

1. Entro ~~cinque giorni dalla~~ **terzo giorno lavorativo successivo alla** data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari.

(... *omissis*...)

## **I.2. Dematerializzazione degli strumenti finanziari**

### Art. 49

#### *(Dematerializzazione di strumenti finanziari di nuova emissione e delle quote o azioni emesse da OICR di tipo aperto)*

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

**2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni emesse da OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. Successivamente all'inizio dell'emissione, l'emittente comunica quotidianamente alla società di gestione accentrata l'ammontare globale degli strumenti finanziari emessi e gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi nel giorno stesso; all'atto della prima comunicazione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.**

### **OSSERVAZIONI**

Dalla consultazione, che ha evidenziato un ampio consenso per la disciplina *ad hoc* prevista dall'art. 49, comma 2, sono emerse le seguenti proposte:

a) non modificare la rubrica dell'articolo, in quanto essa nulla aggiunge alla rubrica originale, rientrando le quote o azioni emesse da OICR di tipo aperto nella categoria degli strumenti finanziari (art. 1, comma 2, lett. a) del TUF per le azioni delle SICAV e art. 1, comma 2, lett. c) per le quote di fondi comuni di investimento);

b) eliminare il termine "emesse" dal primo periodo del secondo comma dell'art. 49: è stato, infatti, rilevato che per le quote o azioni di OICR di tipo aperto, il termine "emesse" è, da una parte, ridondante in quanto tutta la disposizione si riferisce a strumenti finanziari di nuova emissione e, dall'altra, potrebbe indurre a ritenere che si tratti di quote o azioni già emesse e non di quelle di nuova emissione;

c) modificare la forma del nuovo comma 2, al fine di meglio precisarne il contenuto. In particolare, sono state formulate le seguenti proposte di modifica:

- la comunicazione degli strumenti finanziari emessi avviene in ciascuna giornata di emissione e non quotidianamente (può succedere che in una giornata non ci siano emissioni);

- l'apertura del conto e la comunicazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi avviene la prima volta in cui gli strumenti finanziari sono emessi ("all'inizio dell'emissione");

- la comunicazione di cui al punto precedente riguarda le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi; l'aggiunta della dizione "in ogni caso" ha lo scopo di rendere la formulazione dell'art. 49, comma 2, più conforme a quella dell'art. 38 che riguarda l'apertura di un conto con riferimento a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR di tipo aperto;

d) valutare l'opportunità che gli emittenti comunichino alla società di gestione accentrata l'ammontare degli "strumenti finanziari rimborsati", oltre che di quelli emessi.

### **CONSIDERAZIONI**

Le proposte di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono state accolte in quanto ritenute condivisibili nelle loro argomentazioni; al contrario si è ritenuto di non accogliere la proposta illustrata alla lettera *d*), in quanto finalità precipua dell'art. 49 è disciplinare le modalità di immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo nella versione definitiva approvata.

Art. 49

*( Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione )*

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

**2.Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.**

## PARTE II

### II.1. - Disciplina della dematerializzazione dei titoli diffusi

Dalla consultazione è emersa la richiesta di limitare l'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, ai soli strumenti finanziari emessi dagli emittenti diffusi iscritti nella sezione A dell'elenco adottato dalla Consob con delibera n. 13282/01, che comprende quei soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento 11971/99 (informazione su fatti rilevanti, informazione periodica e informazione sull'esercizio dei diritti).

Ciò posto, coerentemente con tale disciplina, si è ritenuto di accogliere la proposta e pertanto si è provveduto a modificare l'art. 23, comma 2, nel testo di seguito riportato.

Art. 23

*(Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione)*

1. ... *omissis*...

2. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto euro se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

*a*) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

*b*) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera *b*), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro;

*c*) l'emittente sia incluso ~~nell'~~**nella sezione A dell'** elenco ~~previsto dall'~~**pubblicato ai sensi dell'** articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera *f*) del Testo Unico di importo non superiore a 150 milioni di euro.

(... *omissis*...)

### II.2.-Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati

Dalla consultazione è emerso che l'art. 48 non risulta applicabile alle quote o azioni di OICR rappresentate da un certificato cumulativo.

La disciplina del certificato cumulativo è contenuta nel Cap. VI, Sez. II, punto 3 del Regolamento della Banca d'Italia 20 settembre 1999. Essa si limita a prevedere che:

- alternativamente all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso ad un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote;
- il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti, eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la banca depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota;
- l'emissione del certificato cumulativo deve garantire la possibilità per:
- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del singolo certificato;
- la banca depositaria di procedere B senza oneri per il partecipante e per il fondo B al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

E' stato evidenziato che il soggetto legittimato a certificare l'esistenza del diritto è soltanto l'SGR (o la SICAV). Da ciò consegue che con riferimento alle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo l'apertura di un conto di deposito a custodia ed amministrazione presso gli intermediari è, ai fini in discorso, irrilevante e, come tale, spesso assente.

Conseguentemente, nel caso di quote o azioni di OICR rappresentate da un certificato cumulativo gli intermediari non sono in grado di soddisfare gli obblighi posti a loro carico dall'attuale formulazione dell'art. 48. Da qui la necessità, emersa dalla consultazione, di inserire nell'articolo in questione specifiche precisazioni che tengono conto delle caratteristiche delle quote o azioni di OICR rappresentate da un certificato cumulativo.

La soluzione proposta è ispirata ai seguenti criteri:

- la decisione di dematerializzare è di competenza dell'emittente, ed è quindi sua pertinenza "la verifica *dei diritti corrispondenti alle quote o azioni*" di OICR;
- la dematerializzazione presuppone l'apertura da parte di ciascun partecipante all'OICR di un conto presso un intermediario autorizzato; a ciascun intermediario è fatto obbligo di richiedere all'emittente la verifica di cui al precedente alinea;
- l'immissione delle quote o azioni di OICR nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione comporta l'annullamento del certificato cumulativo tenuto dalla banca depositaria, e la "contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate".

Si è ritenuto di accogliere la proposta e pertanto si riporta il testo dell'articolo modificato.

#### Art. 48

*( Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)*

1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'articolo 47:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti;
- b) registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
- c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

**3. Limitatamente all'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e la società di gestione accentrata:**

**a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;**

**b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lett. a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.**

\* \* \*

Oltre a quelle di cui si è dato sin qui conto, dalla consultazione sono emerse ulteriori osservazioni e proposte in tema di: disciplina dei blocchi, delle insolvenze di mercato, delle partecipazioni della società di gestione accentrata e dell'obbligo di intestazione all'autorità giudiziaria degli strumenti finanziari sequestrati, della costituzione dei vincoli. Al riguardo la Commissione ha deliberato di avviare i necessari approfondimenti con il concorso degli Enti e degli operatori interessati e di rinviare l'adozione delle relative disposizioni a successive fasi di revisione regolamentare.